

ASSENZE PER MATERNITÀ

Personale con contratto a tempo indeterminato

Astensione obbligatoria

La donna che lavora nella scuola ha diritto a:

- 2 mesi prima della data presunta del parto;
- 3 mesi dopo il parto.

È prevista in caso di complicanze durante la gestazione l'interdizione anticipata.

In tutti questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo di congedo è valido ad ogni effetto.

La legge 53/2000 consente una gestione flessibile dell'astensione obbligatoria con la possibilità di ridurre il periodo prima del parto e allungare quello successivo (per esempio 1 mese prima e 4 dopo), subordinandola però all'attestazione del ginecologo e medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La stessa legge consente anche, in caso di parto prematuro, di recuperare dopo il parto il periodo di astensione non fruito prima per un totale complessivo di almeno 5 mesi.

La madre adottiva ha diritto ai 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino se questi ha un'età inferiore a 6 anni. Il congedo spetta anche al padre in alternativa alla madre, nel caso, ad esempio che essa sia deceduta o che il bambino sia affidato a lui in via esclusiva.